



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
www.comune.brembatedisopra.bg.it

ORDINANZA N° 71 del 31/10/2019

Oggetto: ORDINANZA PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI ED ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE IN PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II - KAROL JOZEF WOJTYLA E IN VIA ING. CAPRONI

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Durante l'anno è consuetudine festeggiare alcune festività, eventi popolari (Capodanno, Carnevale, Halloween) e sportivi (manifestazioni calcistiche di rilievo), con lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;
- ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni, anche di grave entità, derivanti alle persone nell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a creare un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quanto gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;

DATO ATTO che:

- l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di bambini in tenera età e altri soggetti deboli;
- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;
- l'utilizzo di tali prodotti in determinati luoghi come porticati, sottopassi, parcheggi interrati provoca una maggiore amplificazione del rumore, incrementando ulteriormente il disagio;

ACCOLTE le numerose istanze provenienti dai singoli cittadini e da associazioni animaliste tese a vietare o comunque a disciplinare l'uso dei botti e dei fuochi artificiali;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, ancorché nel Comune di Brembate di Sopra non siano mai stati ravvisati infortuni significativi, intende promuovere un'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini nelle aree pubbliche;

RITENUTO opportuno:



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
www.comune.brembatedisopra.bg.it

- richiamare quanto già previsto all'art. 5 vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 30/11/2015, in particolare l'art. 5 commi 1 e 3 che recita: *"Comma 1 - Al fine di prevenire situazioni di pericolo, in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o senza autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, esplodere petardi, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili. Comma 3 - E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi"*.
- esplicitare il divieto di cui al punto precedente nelle seguenti aree pubbliche: Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Jozef Wojtyla, Via Ing. Caproni, parcheggio interrato di via Ing. Caproni, passaggi pedonali e vano ascensore che collegano la Piazza Papa Giovanni Paolo II e il parcheggio interrato di via Ing. Caproni, parco e aree esterne alla R.S.A. - Residenza Sanitaria Assistenziale in via Giovanni XXIII - Fondazione Casa Serena Onlus.
- mettere in atto azioni di particolare vigilanza nel periodo tra il 31 Ottobre e il 1° Novembre, Capodanno, compresa la notte di capodanno, allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente ed inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può arrecare alla sicurezza propria e degli altri;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1. Il divieto a chiunque di far esplodere fuochi d'artificio, petardi e botti di qualsiasi tipo nelle seguenti aree pubbliche:
 - Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Jozef Wojtyla;
 - Via Ing. Caproni;
 - parcheggio interrato di via Ing. Caproni;
 - passaggi pedonali e vano ascensore che collegano la Piazza Papa Giovanni Paolo II e il parcheggio interrato di via Ing. Caproni;
 - parco e aree esterne alla R.S.A. - Residenza Sanitaria Assistenziale in via Giovanni XXIII - Fondazione Casa Serena Onlus.
2. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.

RACCOMANDA

in caso di accensione di artifizi pirotecnici o botti di qualsiasi genere consentiti dalla legge, al di fuori delle zone suindicate:



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
www.comune.brembatedisopra.bg.it

- di limitarne l'utilizzo, privilegiando viceversa l'impegno di prodotti meno invasivi e pericolosi, quali quelli, ad esempio, che valorizzano i giochi di luce e che producono effetti scenici gradevoli e meno dirompenti;
- di evitare l'utilizzo nei luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati, nelle aree a rischio di propagazione degli incendi, nei pressi di scuole, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale;
- di sfruttare le zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone, dagli animali e da materiali incendiabili;
- di acquistare prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;
- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi che si dovessero rinvenire;
- di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo;

RICHIAMA

i Cittadini sull'oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibili precauzione a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché ogni occasione di allegria e di divertimento generale non debba essere causa di incidente.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio, negli abituali luoghi pubblici ed inserita sul sito internet del Comune di Brembate di Sopra.

Il Servizio di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di polizia stradale, è incaricato di dare attuazione al presente provvedimento e di vigilare sulla corretta applicazione.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bergamo nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il responsabile della Polizia Locale.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Sindaco
Giussani Emiliana
(firmato digitalmente)